

Edizione di martedì 13 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Interessi attivi: tassazione
di **EVOLUTION**

EDITORIALI

Oggi alle 15.30 la tavola rotonda in diretta web sulle aggregazioni degli studi professionali
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto: possibile la revisione in autotutela
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Art-bonus: non ammissibili le erogazioni liberali alla fondazione con scopi ampi
di **Angelo Ginex**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Modello Irap 2020: saldo 2019 e acconto 2020 non dovuti
di **Federica Furlani**

CASI OPERATIVI

Interessi attivi: tassazione di **EVOLUTION**

DIGITAL Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri di più >](#)

La capitalizzazione degli interessi relativi ad un finanziamento infragruppo deve essere assimilata al pagamento degli stessi nell'ipotesi in cui il finanziamento venga concesso da società (residenti e non)?

La disciplina fiscale degli interessi attivi è disciplina dagli articoli 89 e 109 del Tuir. In particolare:

- l'articolo 89, comma 5, Tuir prevede che “se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”;
- l'articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir stabilisce che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



EDITORIALI

Oggi alle 15.30 la tavola rotonda in diretta web sulle aggregazioni degli studi professionali

di Sergio Pellegrino



WEBINAR - MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020 - ORE 15:30

AGGREGAZIONI: UN AFFARE PER LE IMPRESE, UN'IMPRESA PER I PROFESSIONISTI

REGISTRATI PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL WEBINAR

Il tema delle **aggregazioni degli studi professionali** è **centrale** per il **futuro della nostra professione**: da anni ce lo stiamo dicendo, ma oggi, se possibile, **la questione è ancora più rilevante**, perché la situazione di crisi economica collegata alla crisi sanitaria da Covid-19, che probabilmente non sarà di breve durata, impone ai nostri studi una più **accentuata specializzazione** e la **crescita dimensionale** per competere in un **mercato che sarà sempre più difficile**.

L'esigenza di **incentivare e agevolare le aggregazioni fra i professionisti**, l'ingiustificata **disparità di trattamento** rispetto alle **aggregazioni fra imprenditori**, la necessità come categoria professionale di **stimolare il legislatore** ad intervenire, nonostante il disinteresse sin qui palesato per il fenomeno: questi i temi oggetto della **tavola rotonda in diretta web “Aggregazioni: un affare per le imprese, un'impresa per i professionisti”** che abbiamo organizzato assieme a **MpO & Partners**.

L'evento si terrà **oggi, alle ore 15.30** e verrà trasmesso in diretta sulla **pagina Facebook** ed il **canale YouTube** di **MpO & Partners**.

La **crisi del vecchio modello di studio mono professionale**, causata dall'aumento della concorrenza e dalla domanda sempre più specialistica che viene dal mercato, ha reso **non più rinviabile l'esigenza di creare una infrastruttura normativa** che consenta ai professionisti di aggregarsi fra loro e realizzare studi più strutturati ed evoluti.

Nel nostro **dna di professionisti** c'è insita una profonda voglia di indipendenza e autonomia, e questo è indubbiamente positivo, ma nel contempo, innegabilmente, anche una **scarsa propensione alla “condivisione”**: abbiamo la necessità di evolverci “culturalmente” verso **forme organizzative più efficienti**, e questo lo dobbiamo per forza di cose fare da soli, ma **il sistema giuridico e fiscale non può rappresentare un ulteriore ostacolo** che scoraggi il cambiamento.

Per quanto riguarda l'evoluzione "culturale", abbiamo cercato anche noi di dare un contributo: dall'anno scorso informando e formando i professionisti in ordine alle potenzialità dei modelli aggregativi.

Fra le varie iniziative fatte in *partnership* con **MpO & Partners**, abbiamo introdotto una **sessione di approfondimento** all'interno del nostro prodotto formativo **Master Breve** dedicata alle **operazioni di M&A fra studi professionali**.

Non basta però che i professionisti vengano formati sulla materia: è necessario anche che il legislatore li **agevoli nella realizzazione di questi processi aggregativi**, fornendo loro **idonei strumenti civilistici e introducendo misure fiscali** che, analogamente a quanto avviene per gli imprenditori, **incentivino le aggregazioni** (o che quanto meno non le ostacolino).

Si pensi, ad esempio, ai **contratti di rete** fra professionisti o fra professionisti e imprenditori, previsti dalla legge 81 del 2017, ma di fatto ancora disapplicati a causa di una disciplina non chiara e carente oppure, sul **versante fiscale**, le diverse misure che **agevolano le aggregazioni o il passaggio generazionale fra imprenditori**, ma non quello fra professionisti (come il *bonus aggregazioni*, l'esenzione per il passaggio generazionale delle aziende familiari, la rivalutazione facoltativa delle partecipazioni societarie).

Di tutto ciò parleremo oggi nella tavola rotonda assieme a:

Isidoro Trovato, giornalista responsabile sezione professioni del *Corriere della Sera*, che presenterà e modererà l'evento;

Corrado Mandriola e Alessandro Siess, *co-founders* di *MpO & Partners*, che parleranno dello stato dell'arte delle operazioni di aggregazione, delle criticità che ancora in parte le ostacolano e delle possibili soluzioni agevolative che potrebbe adottare il legislatore;

Roberto Bianchi, componente del *Comitato Scientifico di Euroconference* e docente a contratto al *Master in Diritto Tributario Università Luigi Bocconi di Milano*, il quale evidenzierà dal punto di vista tecnico le disparità di trattamento fiscale fra le operazioni di M&A aziendali e quelle fra studi professionali;

Valerio Tacchini, notaio in Milano, noto al mondo politico e televisivo, oltre che ex membro del CNI dei Notai, il quale delineerà il futuro delle professioni in relazione ad una visione basata sull'aggregazione.

Appuntamento quindi alle 15.30: non mancate!



WEBINAR - MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020 - ORE 15:30
**AGGREGAZIONI: UN AFFARE PER LE
IMPRESE, UN'IMPRESA PER I
PROFESSIONISTI**

REGISTRATI PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL WEBINAR

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto: possibile la revisione in autotutela

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

A seguito delle **segnalazioni degli operatori** che hanno evidenziato alcune **anomalie nel riconoscimento del contributo a fondo perduto** di cui all'[articolo 25 D.L. 34/2020](#) è stato ritenuto possibile, per il soggetto richiedente, presentare un'istanza volta alla **revisione in autotutela**: con la [risoluzione 65/E/2020](#), pubblicata ieri, **12 ottobre**, l'Agenzia delle entrate ha aperto quindi le porte ad un ultimo rimedio per i contribuenti che non si sono visti **correttamente liquidare gli importi dovuti**.

Più precisamente, risultano pervenute all'Agenzia delle entrate **segnalazioni** riferite alle seguenti fattispecie:

- istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di **errori commessi dagli utenti** e individuati solo dopo l'accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un **ammontare di contributo inferiore a quello spettante**,
- istanze **trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni**, per le quali il sistema dell'Agenzia delle entrate ha inviato una **seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza** e l'utente non è stato in grado di **trasmettere l'istanza sostitutiva con la correzione dell'errore** (ad esempio, per l'Iban riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l'ha **respinta per decorrenza termini**.

Al fine di sanare le prospettate situazioni, l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione** in esame, ha chiarito che il contribuente può, anche tramite un **intermediario abilitato**, **presentare un'istanza di revisione in autotutela**.

L'istanza deve essere **trasmessa a mezzo pec** alla **Direzione provinciale territorialmente competente** in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, **firmata digitalmente dal richiedente** stesso oppure **dall'intermediario** indicato nel riquadro dell'impegno alla trasmissione presente nell'istanza: in quest'ultimo caso, tuttavia, sarà necessario **allegare**

all'istanza la copia del documento d'identità del soggetto richiedente.

Unitamente all'istanza dovrà essere inviata anche una **nota**, nella quale il contribuente dovrà indicare, in modo chiaro e preciso, i **motivi dell'errore o dell'impossibilità a trasmettere l'istanza**.

Le **Direzioni provinciali**, dopo aver esaminato l'istanza, se la riterranno **ammisibile**, provvederanno ad effettuare il **mandato di pagamento** della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

Giova a tal proposito evidenziare che, nel caso in cui dovessero emergere **incongruenze**, l'Ufficio potrà effettuare **ulteriori attività istruttorie** volte ad accertare l'eventuale tentativo di **truffa**, con le conseguenti **sanzioni amministrative e penali non solo in capo al soggetto richiedente, ma, come specifica la risoluzione, pur senza esporre ulteriori motivazioni, anche in capo "all'eventuale intermediario che ha presentato l'istanza per suo conto".**

Nel caso in cui, invece, l'Ufficio dovesse ritenere **corretti gli esiti già comunicati** in relazione alle istanze trasmesse, sarà inviato al contribuente **diniego motivato**, che, come indicato nello stesso atto, potrà essere **impugnato davanti alla Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri**.

AGEVOLAZIONI

Art-bonus: non ammissibili le erogazioni liberali alla fondazione con scopi ampi

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Possono beneficiare del c.d. **Art-bonus** le **erogazioni liberali** ricevute in qualità di soggetto affidatario di un **bene culturale pubblico** e destinate a realizzare **interventi di restauro, protezione e manutenzione** del bene oggetto di tali interventi.

Al contrario, **non** possono godere di tale beneficio le **erogazioni liberali** ricevute dalla Fondazione con **scopi ampi** e finalizzate a un **generico sostegno** della stessa.

Sono questi i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'interpello n. 464, pubblicato ieri, 12 ottobre](#).

Nella specie, l'istanza di interpello veniva presentata da una **Fondazione**, istituita come **ente di diritto pubblico** e poi trasformata in fondazione con **personalità giuridica di diritto privato**, ma mantenendo sempre le caratteristiche di **organismo pubblico**, come emergente dall'inserimento nell'**elenco delle Amministrazioni pubbliche**.

A tale Fondazione, che ha come **fondatori** la regione, la provincia, il comune e altri enti pubblici, è stato **concesso in uso** un **immobile storico di eccezionale valore artistico**, utilizzato quale **sede propria e del relativo Museo**, di cui formano parte integrante la **biblioteca** e la **fototeca**; vi sono poi aree ad esclusivo uso governativo. Essa, inoltre, persegue lo **scopo** di **potenziare i propri strumenti scientifici e informativi**, nonché di curare la costituzione e la gestione del **Museo**.

In considerazione della **natura dell'immobile** concesso in uso e delle **finalità culturali** perseguiti, la Fondazione intendeva verificare se gli **interventi di restauro e manutenzione** del medesimo immobile, nonché il **sostegno dell'attività istituzionale** dalla stessa svolta, potessero essere **ricompresi** fra le operazioni finanziabili con **erogazioni liberali agevolate** ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.L. 83/2014](#) (c.d. **Art-bonus**).

Sul punto, si rammenta che l'[articolo 1, comma 1, D.L. 83/2014](#) prevede un **credito d'imposta**, nella **misura del 65 per cento** delle **erogazioni liberali** effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per «**interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di **appartenenza pubblica**, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

L'Agenzia delle entrate, dopo aver precisato quali sono gli **scopi** delle **erogazioni liberali** in denaro che legittimano il **credito d'imposta** in parola (cfr. [circolare AdE 24/E/2014](#)) e i **criteri di soddisfacimento** del requisito dell'**appartenenza pubblica** degli istituti e dei luoghi della cultura (cfr. [risoluzione AdE 136/E/2017](#)), ha osservato che «**in presenza di una o più caratteristiche**, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi **personalità giuridica di diritto privato** – ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione – abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere **erogazioni liberali**, per il **sostegno** delle loro **attività**, che beneficiano del **credito di imposta** in esame».

Ciò detto, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover acquisire il **parere** dal competente **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo** (MiBACT).

Ebbene, il MiBACT ha chiarito che **l'immobile storico** di eccezionale valore artistico, **concesso in uso** alla **Fondazione istante** quale sede propria e del relativo Museo, di cui formano parte integrante la biblioteca e la fototeca, possiede le **caratteristiche tipiche** di quello che può essere definito **“bene culturale pubblico”**, in quanto tale suscettibile di ricevere **erogazioni liberali**, destinate a realizzare **interventi di restauro, protezione e manutenzione** del bene oggetto di tali interventi, **ammesse** all'agevolazione fiscale dell'**Art-bonus**.

Per quanto concerne invece le erogazioni liberali a **sostegno dell'attività istituzionale** svolta dalla Fondazione istante, si è premesso che il requisito dell'**appartenenza pubblica**, da interpretarsi in chiave **sostanziale** ([risoluzione AdE 136/E/2017](#)), è **collegato** alla **nozione** di **“istituti e luoghi della cultura”** di cui all'[articolo 101 D.Lgs. 42/2004](#) (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In considerazione di ciò, quest'ultima **condizione**, se è certamente ravvisabile per il Museo, la biblioteca e la fototeca, **non sussiste** per la **Fondazione** in quanto tale, poiché essa presenta **un'ampiezza di scopi** tale da **non** consentire una piena identificazione dell'ente nella nozione di **istituto o luogo della cultura**.

In definitiva, quindi, si è affermato che sono **ammissibili** al beneficio dell'**Art-bonus** le **erogazioni liberali** ricevute dalla Fondazione e destinate a realizzare **interventi di restauro, protezione e manutenzione dell'immobile storico** che possiede le caratteristiche tipiche del

bene culturale pubblico. Al contrario, **non** possono beneficiare dell'*Art-bonus* le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione con scopi ampi e finalizzate a un **generico sostegno** della stessa.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Modello Irap 2020: saldo 2019 e acconto 2020 non dovuti

di Federica Furlani



DIGITAL

Master di specializzazione

LE MISURE DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0

[Scopri di più >](#)

Prossimi alla trasmissione telematica della dichiarazione Irap, entro il 30 novembre, si rende opportuno effettuare un ultimo controllo sulle **modalità compilative del modello Irap** per quei contribuenti che **beneficiano dell'agevolazione di cui all'[articolo 24](#) del Decreto Rilancio** (D.L. 34/2020).

Tale norma prevede, per i soggetti che hanno conseguito **ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro**, ed escluse le imprese che esercitano attività assicurativa, le amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione *ex [articolo 162-bis Tuir](#)*:

- **l'esonero dal versamento del saldo Irap**, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- **l'esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap**, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Con i chiarimenti forniti con la [circolare 25/E/2020](#), l'Agenzia ha innanzitutto precisato che, per evitare disparità di trattamento, **il saldo Irap** relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento, deve essere **determinato al lordo dell'eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione** (modello Irap 2019), **non ancora utilizzata in compensazione** “esterna” (tramite modello F24) e/o “interna”, in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

L'eccedenza Irap 2018 non utilizzata a riduzione del saldo Irap 2019 può essere pertanto recuperata con la dichiarazione Irap 2020 ed essere utilizzata secondo le modalità previste per le eccedenze d'imposta, ovvero tramite compensazione, rimborso o riporto all'anno successivo.

Dal punto di vista compilativo, sarà necessario compilare la sezione II del quadro IR riportando nel **rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo»** la **quota dell'eccedenza Irap 2018 utilizzata in**

tale sezione a riduzione del saldo Irap 2019, il cui versamento non è dovuto. Tale importo, o, meglio, la somma degli importi dei righi IR27 e IR28, deve essere poi ripartita tra i righi IR29 e/o IR30 e/o IR31.

Se, ad esempio, la società Alfa Srl presenta un'imposta Irap 2019 pari a 5.000 euro, acconti 2019 versati pari a 2.000 euro e un'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione non utilizzata pari a 1.700 euro, il saldo Irap che beneficerà dell'esonero del versamento sarà pari a **3.000 euro**, determinato cioè **al lordo del credito non utilizzato dell'anno precedente**, e il modello Irap sarà così compilato:

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21 Totale imposta					5.000	,00
	IR22 Credito d'imposta	Credito Ace					
		Quote annuali	Residuo		Altri crediti		
		1	,00	2	,00	3	,00
	IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione					1.700	,00
	IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
	IR25 Acconti versati	Credito versato da atti di recupero				1	,00
	IR26 Importo a debito					2	2.000
	IR27 Importo a credito						,00
	IR28 Eccedenza di versamento a saldo					1.700	,00
	IR29 Credito di cui si chiede il rimborso						,00
	IR30 Credito da utilizzare in compensazione					1.700	,00
	IR31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00

Sempre dal punto di vista compilativo, poiché il beneficio di cui all'[articolo 24 D.L. 34/2020](#) si configura come **aiuto di Stato**, cumulabile con gli aiuti previsti dai **Regolamenti «de minimis»** a

condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti, i contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo Irap 2019 devono compilare nel modello Irap 2020 la **sezione XVIII del quadro IS**, indicando:

- nella casella «*Tipo aiuto*», il codice 1;
 - nella colonna 1 «*Codice aiuto*», il codice 999;
 - nella colonna 3 «*Quadro*», il quadro IR;
 - nelle successive colonne 4 «*Tipo norma*», 5 «*Anno*», 6 «*Numero*» e 7 «*Articolo*», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
 - nella colonna 26 «*Tipologia costi*», il codice 20;
 - nella colonna 29 «*Importo aiuto spettante*», l'importo del saldo Irap relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'[articolo 24 D.L. 34/2020](#).

BASE GIURIDICA														
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma					
1 999	2	3 IR	4 1	5 2020	6 34	7 24	8	9	10	11				
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante						
12	13	14			15	16	17			,00				
DATI DEL PROGETTO														
Tipo aiuto		IS201			Data inizio		Data fine		Codice Regione		Codice Comune		CAP	
					18 giorno mese anno		19 giorno mese anno		20		21		22	
					Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo						Numero civico	
					23		24						25	
					Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
					26 20		27 ,00		28		29 3.000		,00	